

Agenzia delle entrate e Mef si allineano: aiuti da considerare proventi esenti e non esclusi

Data Stampa 6901

Data Stampa 6901

Con i contributi Covid-19 arriva una sforbiciata sulle perdite

Pagina a cura
DI FRANCESCO LEONE
E ARCANGELO VITELLI

I contributi Covid a rischio contagio delle perdite fiscali. È questo quanto emerge dall'interrogazione parlamentare n. 5-04589 del 29 ottobre 2025 presso la commissione VI finanze della camera, nella quale il Mef ha confermato l'orientamento interpretativo seguito dall'Agenzia nelle verifiche fiscali. Ovvero tali aiuti devono

considerarsi proventi esenti e quindi incidono sulla determinazione delle perdite fiscali riportabili, riducendone l'ammontare.

Da qualche mese, infatti, è emerso un nuovo filone di accertamento nel quale l'Agenzia delle entrate ha notificato schemi di atto volti a ridurre le perdite fiscali, ricalcolate in relazione ai contributi erogati durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In materia di aiuti Covid, l'art. 10-bis del dl 137/2020 stabilisce che i contributi emergenziali "non concorrono alla formazione del reddito imponibile [...] e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi".

La terminologia utilizzata dal legislatore non qualifica direttamente gli aiuti Covid come redditi "esenti" o "esclusi".

Ad avviso dell'Agenzia delle entrate, la distinzione tra proventi "esenti" e proventi "esclusi" avviene sulla base del fatto che i primi hanno natura meramente agevolativa, mentre i secondi riflettono esigenze di carattere strutturale, come per esempio i dividendi, nel qual caso la ratio della detassazione è quella "strutturale" di evitare una duplice tassazione oppure i proventi assog-

gettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.

Da questa qualificazione, esenti o esclusi, scaturiscono delle differenze di trattamento non marginali. In particolare:

- L'art. 84, comma 1, terzo periodo del Tuir stabilisce che "La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5".

- L'art. 109, comma 5, del Tuir stabilisce che "Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi."

- L'art. 61, del Tuir stabilisce che "Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi."

Secondo il parere espresso dall'Agenzia delle entrate, i contributi erogati nel periodo Covid devono essere considerati proventi "esenti" e non "esclusi" dal reddito.

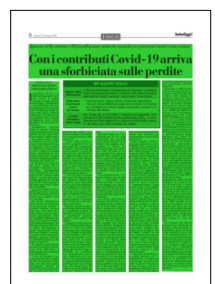
L'Agenzia richiama inoltre il principio generale secondo cui tutti i contributi concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef/Ires e del valore della produzione ai fini Irap, salvo che la norma istitutiva disponga espressamente la non imponibilità. In questo quadro, l'art.

10-bis del decreto legge n. 137/2020 ha introdotto una disposizione eccezionale, stabilendo che i contributi e le indennità erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica non concorrono alla formazione del reddito né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap.

Secondo l'Agenzia, la riconducibilità di tali aiuti nell'ambito dei proventi esenti, e non esclusi, è confermata da ragioni sistematiche: lo stesso art. 10-bis prevede che i contributi "non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir", rapporti che operano solo in presenza di componenti esenti. Se i proventi fossero stati esclusi, il riferimento a tali disposizioni sarebbe stato privo di senso.

L'amministrazione evidenzia inoltre che qualificare i contributi come esclusi avrebbe comportato una doppia non imposizione sia nell'anno di percezione che in quello di utilizzo delle perdite fiscali generate dai costi coperti dai contributi.

Ad avviso dell'amministrazione finanziaria, tale interpretazione contrasta con la ratio della norma, volta a sostenere le imprese nel periodo emergenziale, non a consentire un abbattimento del carico fiscale negli anni successivi tramite il riporto illimitato delle perdite. Per evitare questo effetto, il legislatore, pur detassando i contributi e rendendoli irrilevanti ai fini dei rapporti di deducibilità, non ha introdotto alcuna deroga alla limitazione sul riporto delle perdite prevista dall'art. 84 del Tuir. In tal modo si è voluto impedire che, attraverso il meccanismo di riporto, si sterilizzassero gli utili dei periodi di ripresa economica, con conseguente compressione del gettito



erariale. Sostenere il contrario significa ammettere che la finalità degli aiuti non fosse solo il ripianamento delle perdite durante la crisi, ma anche l'incremento dei profitti post-pandemici a carico della collettività.

Nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-04589 nella commissione finanze della camera, il Mef, abbracciando l'orientamento delle Entrate, ha precisato che il legislatore ha individuato in modo esplicito le ipotesi in cui i contributi non incidono sul riporto delle perdite, con riferimento all'art. 84 del Tuir. La risposta del Mef si fonda sugli elementi tecnici forniti dall'Agenzia, coerenti con l'indirizzo già adottato negli accertamenti in corso. Tuttavia, le argomentazioni sopra esposte sono state oggetto di non poche critiche. Giova ricordare che la limitazione al riporto delle perdite fiscali è stata inserita nell'art. 102 del Tuir "ante riforma Tremonti" dall'articolo 1, comma 1, lettere m) del dl 30 dicembre 1993, n. 557 e, secondo quanto afferma la relativa relazione governativa, intende eliminare taluni effetti distorsivi. La limitazione al riporto delle perdite, di cui al citato articolo 102 del Tuir, trasfuso, a seguito della "riforma Tremonti" di cui al dlgs n. 344 del 2003, nell'art. 84 del

Tuir, scatta in presenza degli stessi componenti positivi di conto economico che, non avendo scontato alcuna tassazione, influenzano la deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate (ris. n. 126/E/2005), la differenza tra proventi "esenti" e proventi "esclusi" si fonda sulla loro natura: i primi rispondono a finalità agevolative, mentre i secondi derivano da esigenze di carattere strutturale dell'ordinamento.

Sul punto, è difficile concludere che gli aiuti Covid avessero mera finalità agevolativa alla stregua di qualsiasi incentivo legato all'effettuazione di investimenti. La stessa Agenzia delle entrate, con la risposta all'istanza di interpello n. 156/E del 2023, ha chiarito che il legislatore, introducendo l'art. 10-bis del dl 137/2020, ha riconosciuto ai contributi Covid "la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell'aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid 19". Pertanto, attribuire ai contributi Covid una finalità meramente agevolativa, alla luce del contesto in cui sono stati erogati, risulta distante dalle finalità della norma e dal quadro macroeconomico eccezionale.

Come evidenziato da Assonime nell'approfondimento n. 2 del 2025, riprendendo argomentazioni già sviluppate in tema di credito d'imposta per attività di ricerca industriale (approfondimento n. 9 del 2010), l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate configura un tertium genus di provento in parte esente e in parte escluso, in quanto si tratterebbe di un provento che rileva, come gli altri proventi esenti, ai fini dell'applicazione del regime limitativo del riporto delle perdite di cui all'art. 84, comma 1, terzo periodo, del Tuir, ma non anche ai fini della disciplina di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di cui agli artt. 109, comma 5, e 61 del Tuir.

La risposta del Mef ha proposto una soluzione legislativa alla querelle richiedendo, però, un intervento normativo con valore di interpretazione autentica. La soluzione è mutuata dal passato in quanto il legislatore è intervenuto in contesti simili per chiarire che i contributi erogati alle imprese di trasporto pubblico non incidono sul riporto delle perdite fiscali (l'art. 1, comma 310, della L. n. 244/2007) con norma di interpretazione autentica che faceva esplicito riferimento all'art. 84 del Tuir.

— © Riproduzione riservata —

Gli aspetti chiave	
Oggetto della controversia	Il Mef ha confermato l'orientamento dell'Agenzia: i contributi Covid sono proventi esenti e incidono sulla determinazione delle perdite fiscali riportabili, riducendone l'ammontare
Distinzione tra proventi esenti ed esclusi	• <i>Proventi esenti</i>: Hanno natura meramente agevolativa • <i>Proventi esclusi</i>: Riflettono esigenze di carattere strutturale (es. dividendi per evitare doppia tassazione, proventi con ritenuta alla fonte)
La base normativa (Aiuti Covid)	Art. 10-bis del dl 137/2020: I contributi emergenziali "non concorrono alla formazione del reddito imponibile [...] e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi"